

# OSSERVATORIO ECOCREATI

A cura di **Giuseppe Battarino** (magistrato) e **Silvia Massimi** (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a [ecoscienza@arpae.it](mailto:ecoscienza@arpae.it)

## QUESTIONI PENALI SUGLI IDROCARBURI

Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 2234 del 9 luglio 2021 – 20 gennaio 2022

È utile ritornare su una pronuncia della Corte di Cassazione che offre elementi di valutazione per le questioni – sempre complesse e delicate – che riguardano la gestione degli impianti che trattano idrocarburi. La vicenda processuale si riferisce all'inquinamento del suolo e del sottosuolo verificatosi all'interno del complesso industriale di una grande raffineria, a causa di reiterate perdite di idrocarburi, avvenute in un arco temporale di oltre due mesi; la dinamica dell'evento è stata ricondotta alla perdita di *light catalytic naphtha* dal sistema delle tubature di un serbatoio.

Le accuse a carico degli imputati, in relazione ai diversi ruoli aziendali rivestiti, riguardavano i reati di inquinamento e omessa bonifica ai sensi degli artt. 110 c.p. 257, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006; ad alcuni di loro si contestava l'omessa comunicazione di eventi inquinanti di cui all'articolo 257, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione all'art. 242 del medesimo decreto; a tutti gli imputati veniva contestato il reato di cui agli artt. 110 c.p. e art. 256, comma 1, lett. b) e comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, quest'ultimo in relazione alla lettera a) e alla lettera d), n. 2, dell'art. 6 della legge del 30 dicembre 2008, n. 210, di conversione del decreto legge n. 172 del 2008, poiché con condotte omissive smaltivano e abbandonavano, mediante immissione nel suolo e nel sottosuolo, ingenti quantitativi di rifiuti liquidi pericolosi. L'azienda doveva poi rispondere degli illeciti di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001.

La Corte di Cassazione aderisce all'interpretazione dei giudici di merito che hanno qualificato la *virgin nafta*, accidentalmente riversata al suolo, quale rifiuto, richiamando la definizione contenuta nell'art. 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 152 del 2006, per cui deve ritenersi rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi".

Da tempo, secondo la giurisprudenza sovranazionale, il verbo "disfarsi", che determina l'ambito applicativo della nozione di rifiuto, non può essere interpretato restrittivamente (Corte di Giustizia 15 giugno 2000, Arco Chemie Nederland; Corte di Giustizia 11 novembre 2004, Niselli; Corte di Giustizia 18 aprile 2002, Palin Granit).

Con riferimento specifico agli idrocarburi accidentalmente sversati, che siano all'origine di un inquinamento del terreno e delle acque sotterranee, la Corte di Giustizia ha specificato che non costituiscono un prodotto riutilizzabile senza trasformazione, poiché la loro commercializzazione è assai aleatoria e, anche ammesso che si volesse intraprenderla, presupporrebbe operazioni preliminari che non sono economicamente vantaggiose per il loro detentore. Pertanto, secondo la Corte sovranazionale, tali idrocarburi costituiscono sostanze che il detentore non ha intenzione di produrre e delle quali egli "si disfa", quand'anche involontariamente, in occasione di operazioni di produzione o di distribuzione a esse attinenti (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 24 giugno 2008, proc. C-188/07).

Quanto all'elemento soggettivo dei reati, la Corte di Cassazione richiama alcuni elementi caratterizzanti la vicenda concreta, cioè il grave degrado ambientale in cui si trovava l'impianto, nonché il malgoverno delle procedure di manutenzione e di controllo dell'impianto nel suo complesso; scrive tra l'altro la Corte che "la *pavimentazione del bacino di contenimento era in stato di totale degrado e non vi era una previsione in bilancio, o atti correlati, diretta alla valutazione di opportunità e fattibilità economica di impermeabilizzazione del bacino*"; se a questo si aggiunge la verificata usura delle tubazioni, la dispersione degli idrocarburi, poi effettivamente avvenuta, costituiva un "evento annunciato".

Tra gli imputati condannati vi è anche l'amministratore delegato, dichiarato responsabile in considerazione dell'omessa vigilanza dell'osservanza dei modelli aziendali e per non aver promosso o proposto, nelle adeguate sedi deliberative, adeguati piani di investimento per la manutenzione dei bacini di contenimento e delle tubature a servizio dei serbatoi, e comunque per non avervi provveduto direttamente entro il budget di spesa da lui gestibile: "se il sistema di controllo previsto dai modelli aziendali fosse stato attuato, le perdite dai fatiscenti tubi del serbatoio fossero state immediatamente contenute e bloccate, se il pavimento del bacino di contenimento fosse stato idoneo alla sua funzione, la sostanza pericolosa non sarebbe mai penetrata nel suolo e nel sottosuolo".

Le soluzioni date dalla Corte di Cassazione si collocano in un contesto che può riguardare non solo impianti di trattamenti di idrocarburi di grandi dimensioni, ma anche realtà di diversa e minore dimensione e impatto.

I temi coinvolti, sia nell'ambito giudiziario sia, in prima battuta, in quello del controllo, riguardano come si è visto alcune fattispecie di reato contemplate nel testo unico ambientale – oggetto del giudizio della Corte di Cassazione qui esaminato – ma l'estensione della rilevanza anche penale degli illeciti potenzialmente connessi agli impianti che trattano idrocarburi è più ampia.

Va infatti considerata la possibilità che lo sversamento di idrocarburi sia tale da provocare una compromissione o un deterioramento di matrici ambientali, con le modalità e gli effetti descritti e sanzionati dall'art. 452-bis del codice penale, configurando quindi il delitto di inquinamento ambientale: in particolare si tratterà in primo luogo di verificare se la perdita o sversamento di idrocarburi abbia riguardato "porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo".

Altra questione da valutare in sede di controllo o di intervento di polizia giudiziaria su impianti di trattamento, gestione, trasporto e distribuzione di idrocarburi è quella del rispetto dei doveri di comunicazione di eventi inquinanti finalizzata agli obblighi di messa in sicurezza e bonifica, regolata e sanzionata dagli articoli 242 e 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Quanto alla bonifica è, poi, necessario il successivo raccordo con la previsione, introdotta dalla legge n. 68 del 2015, di omissione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 452-terdecies del codice penale, tema sul quale si attendono utili pronunce giurisprudenziali.